



Incarico n.
DI.2005.100

Mendrisio
21 ottobre 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud

avv. John Dell'Oro

in luogo e vece del Pretore (cfr. art. 11 cpv. 1 LOG), assistito dalla segretaria Ninka Maggi per giudicare nella procedura speciale (modifica convenzione di divorzio) promossa in data 29 aprile 2005 da

contro

rappr. da: Avv. Curzio Fontana, Bellinzona

tendente ad ottenere la modifica della convenzione sugli effetti accessori al divorzio omologata il 4 ottobre 2000, in particolare per quanto riguarda il contributo alimentare in favore del figlio ;

sentite le parti all'udienza di discussione 13 giugno 2005 ed in occasione del dibattimento finale 13 ottobre 2005;

letti ed esaminati gli atti di causa e posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. se sia da accogliere l'istanza del 29 aprile 2005;
2. il giudizio su tasse, spese e ripetibili.

Ritenuto che

A. si sono uniti in matrimonio il 13 settembre 1991 innanzi all'Ufficiale dello Stato civile di . Dalla loro unione, il maggio 19 , è nato il figlio .

B. Con sentenza 4 ottobre 2000 del Pretore di Mendrisio-Nord il matrimonio è stato sciolto per divorzio, con l'omologazione della convenzione sugli effetti accessori, sottoscritta dalle parti il 17 febbraio 2000. La convenzione, in relazione al mantenimento del figlio, affidato alla madre, prevedeva che un contributo alimentare mensile di fr. 1'200.-- fino al dodicesimo anno di vita, fr. 1'300.-- dal dodicesimo al quindicesimo e fr. 1'450.-- fino alla maggior età (cfr. doc. B/1 e inc. PMN n. OA.2000.24).

C. Con istanza 29 aprile 2004 (*recte* 2005) ha convenuto davanti a questo giudice, postulando "l'annullamento rispettivamente la modifica" della convenzione omologata il 17 febbraio 2000, con la

conseguente eventuale fissazione del nuovo contributo alimentare in favore del figlio. L'istante ha addotto quale motivazione della sua richiesta il fatto che il [] si è risposato e il [] è divenuto padre, cosicché con il suo stipendio non riesce più a provvedere, oltre al mantenimento della propria nuova famiglia, anche al versamento del contributo per il figlio. [] ha inoltre affermato che il figlio non dimostrerebbe più alcun interesse ad avere relazioni con lui.

- D. All'udienza 13 giugno 2005, durante la quale si è discusso anche sull'istanza di trattenuta del salario introdotta da quest'ultima ha integralmente avversato la richiesta dell'ex marito, sostenendo che sarebbe stato lo stesso [] a rompere unilateralmente ogni rapporto con il figlio a partire dal settembre 2004. [] ha inoltre affermato che il marito non le avrebbe mai versato il contributo di fr. 1'600.-- a lei spettante in base alla convenzione.
- E. In sede di dibattimento finale [], le parti si sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni.

Considerato che

1. La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Trattandosi di minorenni invece, dal 1. gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è disciplinata dall'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli artt. 285 e 286 cpv. 2 CC (cfr. LEUENBERGER, n. 8 e 9 ad art. 7a tit. fin. CC - in: *Praxiskommentar Scheidungsrecht*, Basilea 2000; BREITSCHMID - in: *Das neue Scheidungsrecht*, Zurigo 1999, pag. 135). La procedura applicabile è quella dell'assistenza tra parenti regolata agli artt. 425 e segg. CPC.
- 1.1. Quanto ai requisiti che giustificano una modifica o la soppressione del contributo alimentare, l'art. 286 cpv. 2 CC richiede che le circostanze considerate al momento della decisione siano mutate in maniera rilevante e duratura, senza che ciò dipenda dalla loro prevedibilità (cfr. DTF 128 III 310 cons. 5b e rif.; I CCA 28.04.2005 [11.2005.51] cons. 1). Per valutare se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione del contributo per il minorenne diversa rispetto a quella iniziale, è decisivo il confronto tra la situazione in cui si trova oggi il debitore del contributo e quella in cui si trovava al momento in cui ha firmato la convenzione sugli effetti accessori del divorzio (cfr. I CCA 18.2.2004 [11.2004.10] - in BOA n. 28, dicembre 2004).
- 1.2. Costituiscono motivi di modifica anche dei cambiamenti a livello familiare, i quali conducono ad un adattamento dei contributi di fratellastri oppure ad un rilevante peggioramento delle relazioni personali durante l'obbligo di sostentamento nella maggior età (cfr. BREITSCHMID, N. 14 ad art. 286 - in: HONSELL/VOGT/GEISER, *Basler Kommentar zum ZGB I*, 2. Ed., Basilea 2002). Nella fattispecie, il fatto che entrambi i coniugi si sono risposati [] e la nascita di una figlia ad [] dal nuovo matrimonio di [] (cfr. doc. A e incarti richiamati), costituiscono a non averne dubbi mutamenti duraturi e rilevanti delle circostanze, che giustificano l'esame in merito ad un eventuale adeguamento o soppressione del contributo di mantenimento fissato nella procedura di divorzio del 2000 (cfr. p. es. I CCA 29.10.2002 [11.2002.81]).
2. [] ha postulato l'annullamento rispettivamente la modifica del contributo alimentare, in quanto gli sarebbe stato reso impossibile l'esercizio del diritto di visita nei confronti del figlio [] Giova rammentare - come del

resto fatto a più riprese anche dalla CTR di Bellinzona (cfr. incarto richiamato II) - che il versamento del contributo alimentare ad un figlio non è dipendente, di principio, dall'effettivo esercizio delle relazioni personali da parte del coniuge debitore, in quanto il dovere di mantenimento è la conseguenza diretta del vincolo di filiazione (cfr. BREITSCHMID, N. 2 ad art. 276 - in: HONSELL/VOGT/GEISER, *op. cit.*). Questo principio può soffrire delle eccezioni solo laddove il figlio violi colpevolmente e senza giustificazione i suoi doveri di vicendevole rispetto dell'art. 272 CC, non invece nei casi in cui al genitore possa essere imputata anche solo una concolpa nel deterioramento delle relazioni personali col figlio (cfr. *idem*, N. 19 ad art. 277). *In casu* dalla documentazione raccolta presso l'autorità tutoria è emerso che le responsabilità per le difficoltà nell'esercizio del diritto di visita non possono essere sicuramente imputate solo al figlio (cfr. doc. E ed incarto richiamato CTR), cosicché la summenzionata eccezione non può trovare applicazione.

3. Per l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui.
- 3.1. Per la determinazione del contributo di mantenimento per i figli sono un punto di riferimento le raccomandazioni dell'Ufficio della Gioventù di Zurigo (stato al 1. gennaio 2005), pur dovendosi valutare di volta in volta la situazione logistica dei genitori ed apportare le modifiche imposte dalle circostanze. Queste sono il frutto di indagini statistiche e comparative con riferimento alle economie domestiche situate in diverse città svizzere e con un reddito mensile complessivo dei genitori di ca. fr. 7'000.--. In presenza di redditi superiori o inferiori, le cifre ivi riportate subiranno un adeguamento: l'esperienza insegna che particolari correttivi non necessitano per i redditi del 25% inferiori (fr. 5'250.-) o del 20% superiori (fr. 8'400.-) e pertanto di regola sarà sufficiente limitarsi ad adeguare al livello di reddito dei genitori gli importi delle tabelle.
- 3.2. Nel caso di un figlio unico - come nella fattispecie - le note raccomandazioni prevedono un fabbisogno in denaro dal 7° al 12° compleanno di fr. 1'850.-- mensili e dal 13° al 18° compleanno di fr. 2'020. Da tali importi va tolto nella fattispecie l'equivalente di fr. 440.-- (dal 13° anno fr. 315.--) per cura e educazione, che la madre (senza attività lavorativa) può fornire in natura (cfr. I CCA 30.12.2004 [11.2003.39] cons. 6).
- 3.3. Quanto al costo dell'alloggio, se è nota la spesa effettiva occorre sostituirla all'importo tabellare di fr. 355.-- (rispettivamente fr. 325.--) con la quota della spesa effettiva a carico del genitore affidatario (un terzo, trattandosi di un figlio unico: *Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder*, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Nel caso in esame però la madre vive insieme con il nuovo marito in una casa in proprietà, sicché il costo della locazione effettiva non è determinante. In simili circostanze conviene attenersi all'importo previsto dalle raccomandazioni, ossia fr. 355.-- (325.--) mensili (cfr. I CCA 30.12.2004 [11.2003.39] cons. 6). In definitiva il fabbisogno in denaro di può quindi essere valutato, arrotondando per difetto, in fr. 1'400.-- mensili fino al 25 maggio 2007 (12° compleanno) e da quel momento fino al compimento del 18° compleanno in fr. 1'700 -- mensili, sempre esclusa la posta per cura e educazione, che la madre presta in natura.
4. Per quanto riguarda le entrate dell'istante, lo stesso non ha fornito alcuna informazione, mentre dalla documentazione fiscale richiamata

emerge che durante il 2004 ha percepito uno stipendio mensile netto di circa fr. 6'500.--; questo importo non risulta essere mutato da allora.

- 4.1. Per prassi consolidata l'obbligo del debitore alimentare è limitato dalla disponibilità che rimane dopo aver dedotto dal reddito il fabbisogno personale, anche nei confronti del figlio minorenne (cfr. I CCA 11.10.2001 - in BOA n. 22, dicembre 2001; WULLSCHLEGER, n. 40 ad art. 285 - in: *Praxiskommentar Scheidungsrecht*, Basilea 2000). In situazione di ammanco i contributi di mantenimento devono pertanto essere ridotti in proporzione all'effettiva disponibilità del debitore (cfr. I CCA 20.11.2003 [11.2001.132] - in: BOA n. 28).
- 4.2. Ai fini del calcolo del contributo alimentare, importante è sapere la disponibilità finanziaria o cosiddetta eccedenza del debitore. Quest'ultima, ai sensi dell'art. 93 LEF, si ottiene deducendo dal reddito le spese per il proprio fabbisogno. Il proprio fabbisogno è composto di un minimo di base (comprensivo di vitto, abbigliamento, igiene e salute, elettricità, gas, telefono, cultura, abbonamento della televisione via cavo, ecc.) non soggetto a variazioni: in *casu* l'importo di base ammonta a fr. 1'800.--, ossia fr. 1'550.-- per coniugi e fr. 250.-- per il mantenimento della piccola di due anni (cfr. circolare CEF n. 17/2000 del 27.12.2000, estratto Fu 2/2001). Al minimo di base si aggiungono le spese per l'alloggio, il riscaldamento, le indennità per arredamento della nuova abitazione, premio-cassa malati, i contributi di mantenimento o di assistenza, le spese professionali, le spese mediche o dentarie. Altre voci possono essere aggiunte se le condizioni finanziarie lo consentono come per es. il pagamento delle imposte correnti (cfr. EPINEY-COLOMBO, Promemoria per il calcolo del contributo di mantenimento, pubblicato in www.divorzio.ch).
- 4.3. Per quanto riguarda dette aggiunte all'importo di base, e segnatamente all'alloggio, sempre dalla documentazione richiamata dall'autorità fiscale, risulta che la famiglia di _____, non essendo indicata alcuna sostanza immobiliare, viva in affitto in via _____ (cfr. doc. F). In assenza di dati forniti dall'istante stesso ed in considerazione del nucleo familiare e degli affitti nella zona, a mente di chi scrive appare giustificato prendere a titolo di canone di locazione mensile (comprensivo dell'acconto per spese accessorie) l'importo di fr. 1'100.--. Sebbene anche per i premi della cassa malati non siano stati forniti dati di sorta, appare adeguato inserire l'importo mensile (stimato per eccesso) di fr. 800.-- a questo titolo (prendendo spunto dalle cifre fornite dalla convenuta); non è invece possibile prendere in considerazione i versamenti operati a titolo di previdenza vincolata, in quanto non obbligatori. Ulteriori aggiunte non si giustificano e non sono del resto neppure state asserite. Appare infine opportuno evidenziare come dall'agosto 2002 _____ non sia più tenuto al versamento del contributo alimentare nei confronti della ex moglie, a seguito delle seconde nozze di quest'ultima (art. 130 cpv. 2 CC), e che neppure in precedenza detto contributo era stato mai corrisposto (cfr. verbale d'IF 13.10.2005 ad 5.).
- 4.4. Tenuto conto di quanto precede il minimo esistenziale di viene così calcolato:
- | | | |
|---|-----|----------|
| - importo base (comprensivo di vitto, abbigliamento, igiene, di salute, elettricità, telefono, tivù, luce, acqua) per coniugi con figlio sotto i 6 anni | fr. | 1'800.00 |
| - locazione e spese accessorie | fr. | 1'100.00 |
| - premi cassa malati | fr. | 800.00 |
| Totale | fr. | 3'700.00 |
- 4.5. A fronte del reddito accertato in precedenza di circa 6'500.- franchi al mese e tenuto conto comunque della necessità di avere a disposizione oltre minimo

Aut
RC ?
Deus

vitale di un'ulteriore piccola eccedenza, l'istante dispone di una rimanenza di circa fr. 2'500.--, all'evidenza sufficiente per corrispondere l'importo di fr. 1'200.-- mensili (adeguati all'aumento dei costi della vita), fermo restando che la somma mancante per coprire integralmente il fabbisogno minimo di può tranquillamente essere accollata al nucleo familiare della convenuta. Il contributo alimentare dovuto da per il figlio in virtù della sentenza 4 ottobre 2000 della Pretura di Mendrisio-Sud non può dunque che venir confermato tanto nel suo principio che nella sua entità. Di passata occorre rilevare che, nonostante i mutamenti intercorsi tra il 2000 ed oggi a livello familiare, la situazione finanziaria dell'istante non è sostanzialmente cambiata tra il momento della sottoscrizione della convenzione sugli effetti accessori del divorzio, ovvero il 17 febbraio 2000 (cfr. doc. B/1) fino ad oggi.

5. In conclusione, l'istanza 29 aprile 2005 di , tendente ad ottenere la soppressione o la riduzione del contributo alimentare per il figlio stabilito nella convenzione 17 febbraio 2000 deve essere respinta. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dell'istante (cfr. artt. 148 CPC, 17 e segg. LTG, 9 e segg. e 14 e seg. TOA).

Per questi motivi,

visti gli artt. 134, 285 e segg. CC, nonché gli artt. 147 e segg. CPC e la vigente LTG,

pronuncia

1. L'istanza 29 aprile 2005 di **PAORE** è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico di **PAORE** il quale rifonderà alla controparte l'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione alle parti come di rito.

Il segretario assessore

La segretaria

